COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00,** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12 **ASSENTI N. 1**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

copia informatica per consultazione

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 7 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

Illustra il punto in approvazione l'assessore al bilancio Pietro Bortolotti.Precisa che il piano porta con se l'accantonamento per pagare Mantova Ambiente per i crediti inesigibili derivanti dalla precedente gestione del servizio .Dal prossimo si avrà un abbattimento dei costi del 8-10% sui costi e quindi sulla tassa rifiuti che devono versare i cittadini.Sottolinea poi come vi sia una quota di crediti inesigibili per quegli utenti per i quali non si riesce a riscuotere nulla, che non pagano e che non hanno beni sui cui rivalersi .Tale situazione è fisiologica e purtroppo va a discapito delle tasche di cittadini.
Il consigliere Azzi dice che l'importante è che vi siano i controlli adeguati .
Il Sindaco dice che sui furbetti alcuni sono già stati scoperti da Mantova Ambiente e recuperati ; purtroppo per altri non si riesce a fare .
Il consigliere Barilli dice di apprezzare il fatto che a suo tempo si è scelto di fare la gara per l'affidamento del servizio; tuttavia sottolinea che non vi è stato quell'abbassamento dei costi preventivato a suo tempo .Guardando ai piani finanziari degli anni scorsi ,vi è una diminuzione del 3,64% che è poca cosa .I risultati non sono quelli sperati .
L'assessore al bilancio dice che con Mantova Ambiente è stato fatto un affidamento diretto e non c'era un tariffario ,ma il tutto è stato fatto a forfait ; quando si è passati ad Aprica vi è stato un cambiamneto in quanto vi era un piano tariffario , dei costi precisi .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta, oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell'immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:
- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del

copia informatica per consultazione

prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è Aprica S.p.A.;

RICORDATO che il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2019, nel quale sono state riportate le modalità di effettuazione dei servizi ed i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con le modalità del servizio "porta a porta";

VISTA l'allegata Relazione al Piano finanziario, nella quale sono indicate una serie di informazioni riguardanti le prescrizioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;

CONSTATATO che l'articolazione del piano finanziario suddetto tiene conto delle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di tutto quanto ad esso connesso, secondo le esigenze manifestatesi sul territorio ed indicativamente elencati nell'allegata Relazione accompagnatoria al Piano finanziario, che individua gli obiettivi del servizio, il modello gestionale, gli interventi previsti, gli investimenti, il piano degli interventi previsti con i relativi costi complessivi di €uro 305.335,09, indicati al netto di IVA ed addizionale provinciale;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto concerne il recupero degli insoluti di competenza, che il Comune di Dosolo, ai sensi di quanto previsto dai contratti di servizio tempo per tempo vigenti, relativi all'attività di gestione del servizio di igiene ambientale, si riservi di valutare l'esatto adempimento contrattuale tanto del gestore cessato, quanto del gestore subentrante ed in particolare si attenda che:

copia informatica per consultazione

- quanto al gestore cessato:
a) dimostri con la produzione di idonea documentazione di avere già eseguito la procedura di recupero con l'invio di almeno due solleciti ai debitori;
b) abbia provveduto ad effettuare le procedure di riscossione coattiva, depositando idonea documentazione presso il Comune di Dosolo;
c) abbia fornito al Comune l'elenco nominativo dei contribuenti morosi, corredato da copia degli avvisi di accertamento e da ogni altro elemento utile comprovante il corretto iter della loro notifica;
d) abbia consegnato al Comune una certificazione (entro tre mesi dall'ultimo atto compiuto) dell'impossibilità della riscossione del credito e la documentazione degli atti compiuti, quali, a titolo esemplificativo, l'insussistenza di attività del debitore, l'irreperibilità della persona o l'assenza di beni mobili ed immobili, l'esistenza di beni impignorabili, precedenti esecuzioni infruttuose, etc.;
- quanto al gestore subentrante, che lo stesso svolga quanto previsto da contratto e capitolato;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro spettanza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

· l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
· il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163,comma 3, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267;
· il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163,comma 3, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n.10 – contrari n.2 (Barilli, Novellini) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

copia informatica per consultazione

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Piano finanziario e la relativa Relazione accompagnatoria per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 nel territorio del Comune di Dosolo, che individua gli obiettivi del servizio, il modello gestionale, gli interventi previsti, gli investimenti, il piano degli interventi previsti con i relativi costi complessivi necessari alla definizione della tariffa con natura di corrispettivo da applicarsi per l'anno 2019;

2. Di dare atto, per quanto concerne il recupero degli insoluti di competenza, che il Comune di Dosolo, ai sensi di quanto previsto dai contratti di servizio tempo per tempo vigenti relativi all'attività di gestione del servizio di igiene ambientale, si riserva di valutare l'esatto adempimento contrattuale tanto del gestore cessato, quanto del gestore subentrante, ed in particolare si attenda che:
- quanto al gestore cessato:
a) dimostri con la produzione di idonea documentazione di avere già eseguito la procedura di recupero con l'invio di almeno due solleciti ai debitori;
b) abbia provveduto ad effettuare le procedure di riscossione coattiva, depositando idonea documentazione presso il Comune di Dosolo;
c) abbia fornito al Comune l'elenco nominativo dei contribuenti morosi, corredato da copia degli avvisi di accertamento e da ogni altro elemento utile comprovante il corretto iter della loro notifica;
d) abbia consegnato al Comune una certificazione (entro tre mesi dall'ultimo atto compiuto) dell'impossibilità della riscossione del credito e la documentazione degli atti compiuti, quali a titolo esemplificativo l'insussistenza di attività del debitore, l'irreperibilità della persona o l'assenza di beni mobili ed immobili, l'esistenza di beni impignorabili, precedenti esecuzioni infruttuose, etc.;
- quanto al gestore subentrante, che lo stesso svolga quanto previsto da contratto e capitolato;

3. Di approvare conseguentemente con assoluta riserva i dati riportati sia nel Piano finanziario sia nella Relazione accompagnatoria riferibili ai crediti insoluti, di difficile esazione o inesigibili;

4. di dichiarare il presente atto con separata votazione, favorevoli n.10 – contrari n.2 (Barilli, Novellini), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
MADEO VINCENZO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Comune di

DOSOLO

(Provincia di Mantova)

ANNO 2019

PIANO FINANZIARIO TARI

(ex art. 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(ex art. 8 DPR n. 158/1999)

copia informatica per consultazione

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
1.1 Da TARSU a TIA 3
1.2 TARES nel 2013 3
1.3 IUC e relative componenti dal 2014 4
1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo 5
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 6
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 6
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO 7
3.1 Obiettivo d'igiene urbana 7
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti 7
3.3 Obiettivo economico 8
3.4 Obiettivo sociale 8
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 9
4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati 9
5. IL MODELLO GESTIONALE 9
5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 10
5.2 Altri servizi 11
5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti 12
6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO 12
6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio 12
6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG) 13
Costi di gestione della raccolta differenziata 13
6.1.2. COSTI COMUNI (CC) 14
6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 14
6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO 15
6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 15
7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE 16
8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI 17
9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD 18

copia informatica per consultazione

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della tariffa corrispettivo.

1.1 Da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – **TIA1**), che aveva previsto, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, la soppressione, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (**TIA2**) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006.

1.2 TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge

copia informatica per consultazione

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. "Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani" e la T.I.A. "Tariffa di Igiene Ambientale".
I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

1.3 IUC e relative componenti dal 2014

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:
a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:
a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b. la disciplina di eventuali riduzioni tariffarie ed esenzioni;
c. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle

copia informatica per consultazione

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo

Il Consiglio Comunale, essendo attivo su tutto il territorio un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."
Il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013 che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili." Il Consiglio Comunale provvederà, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, all'approvazione, annualmente:

- del Piano Economico Finanziario di previsione del servizio;
- delle tariffe di gestione del servizio;
- delle eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

Nel 2017, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un decreto, il DM 20 aprile 2017, che stabilisce i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa

copia informatica per consultazione

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
Il decreto nella sostanza detta i criteri finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a coperture integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nello stesso decreto si stabilisce che i comuni che hanno già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, devono adeguare le proprie disposizioni regolamentarie alle prescrizioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "*E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani*".
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "*l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*" (comma 1), in modo da "*coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "*La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "*La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica*".
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

copia informatica per consultazione

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi del Regolamento Rifiuti vigente. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che l'Amministrazione si pone.

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo spazzamento meccanizzato delle strade e aree comuni nel territorio comunale è calendarizzato secondo specifici percorsi e frequenze che vanno da mensile a trimestrale a seconda delle varie zone specifiche del comune. Lo spazzamento manuale è organizzato in vari percorsi con frequenze variabili da bisettimanale a mensile a seconda del percorso specifico.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, attraverso azioni che promuovano il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di e campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli;
- miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile in modo da massimizzare il recupero di materie "seconde";

copia informatica per consultazione

- l'applicazione di sistemi di tariffazione che, oltre a traguardare il principio europeo di "chi inquina paga" portino ad una equa e giusta ripartizione dei costi in base ai comportamenti, più o meno virtuosi tenuti dall'utenza.

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".
Per l'esercizio 2019 si intende mantenere il servizio "porta a porta" su tutto il territorio del Comune per le seguenti frazioni:

- frazione secca non differenziabile;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in vetro e metallo;
- frazione organica (FORSU);
- rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
Saranno applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.
L'utenza verrà continuamente informata al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.

3.3 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.4 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

copia informatica per consultazione

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati

La tabella seguente riporta i dati relativi alla produzione di rifiuti con indicazione della percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2011-2016. I dati utilizzati sono quelli pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata è calcolata con la metodologia antecedente all'entrata in vigore del DM MATTM 26 maggio 2016.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	TOT RD	TOT	% RD
2011	3.436	139	93	21	1.486	12	1.499	1.740	**86,2%**
2012	3.473	144	82	0	1.480	0	1.480	1.706	**86,8%**
2013	3.508	140	107	0	1.567	720	1.574	1.815	**86,8%**
2014	3.502	140	85	0	1.534	3	1.537	1.759	**87,4%**
2015	3.440	134	79	0	1.619	5	1.623	1.831	**88,7%**
2016	3.418	132	76	0	1.707	5	1.711	1.915	**89,3%**

La tabella seguente riporta i dati di raccolta dell'anno 2017 (anch'essi pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti). Non sono ancora disponibili i dati del 2018 in quanto annualità non ancora chiusa, pertanto si riporta quanto indicato nella relazione al Piano Finanziario TARI 2018. Per l'anno 2019 si presume che il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti e la percentuale di raccolta differenziata siano in linea con l'andamento registrato negli ultimi esercizi. La metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata è conforme al DM 26 maggio 2016.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	SS rec	TOT RD	TOT	% RD
2017	3.414	136	89	12	1.529	89	12	1.630	1.766	**92,3%**
2018 PEF	3.418	140	94	0	1.730	94	0	1.824	1.964	**92,9%**
2019 PEF	3.414	130	110	10	1.500	110	10	1.620	1.750	**92,6%**

5. IL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

copia informatica per consultazione

La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione della "procedura aperta per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione della TARI" bandito dal raggruppamento dei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta.
Il servizio di riscossione della TARI, in quanto corrispettivo per il servizio rifiuti, è a carico del gestore del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune, e il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta domiciliare "porta a porta":

- **Raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani**: il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche mediante contenitori di volumetria pari a 120, 360 e 1100 lt, dotati di apposito transponder per il riconoscimento dell'utenza ed il conteggio dello svuotamento (AG RFID da 125 kHZ), lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel trattamento della frazione.
- **Raccolta della frazione carta e cartone:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta di carta e cartone, conferiti in modo "sfuso" o confezionati a cura dell'utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e successivo recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in plastica:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore giallo traslucido di dimensioni 70x110 cm, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in vetro e metallo:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 35, 120, 240 litri.
- **Raccolta della frazione organica (FORSU):** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel suo recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 25, 120, 240. In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze possono

copia informatica per consultazione

utilizzare sacchetti in materiale compostabile, da immettere successivamente nel contenitore rigido.

- **Raccolta rifiuti ingombranti**: è previsto un servizio di raccolta domiciliare, con frequenza mensile, previo appuntamento telefonico su un numero messo a disposizione dal Comune.

Raccolta mediante contenitori stradali:

- **Raccolta a mezzo bidoni carrellati/cassonetti, trasporto e trattamento pannolini:** il servizio consiste nella raccolta dei pannolini, conferiti dalle utenze in bidoni carrellati dotati di serratura universale e/o cassonetti da lt.1100. I suddetti contenitori sono posizionati presso il CdR.
- **Raccolta a mezzo contenitori, trasporto e recupero sfalci e potature:** il servizio consiste nella raccolta degli sfalci e delle potature, conferiti dalle utenze in contenitori da 10 mc circa già collocati sul territorio di proprietà comunale.
- **Raccolta pile esauste:** le pile esauste sono conferite, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, già presenti sul territorio.
- **Raccolta farmaci scaduti:** i farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, di proprietà del comune e presenti sul territorio.

Raccolta presso "centro di raccolta comunale":

Sul territorio comunale è presente un Centro di Raccolta Comunale gestito in autonomia dal Comune. La custodia del centro di raccolta è affidata al Comune.

L'accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito alle utenze del comune di Dosolo durante i seguenti orari di apertura:

Giorno	Orari di apertura
Lunedì	9:00 – 12:00
Martedì	
Mercoledì	9:00 – 12:00
Giovedì	
Venerdì	
Sabato	9:00 – 12:00

5.2 Altri servizi

- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade;
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.);

copia informatica per consultazione

- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.

5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti

Come previsto dal vigente contratto di servizio, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. gestisce per conto del Comune l'avvio a trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in conformità alla normativa vigente, in accordo con le direttive della Provincia e nel rispetto degli accordi ANCI-CONAI per le frazioni interessate.

6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano Finanziario 2019 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste in corso d'opera. Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come richieste dall'art. 8 del DPR. 158/99.
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla Legge n. 147/2013, dal DPR 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI corrispettiva.
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (cd. TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio che devo essere coperti con la tariffa, calcolata con il metodo normalizzato.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

copia informatica per consultazione

Di seguito i costi sono esposti in tabelle riassuntive che riportano, oltre ai valori di preventivo per il 2019, i corrispondenti valori del PEF approvato per l'anno 2018 e le principali giustificazioni della differenza tra i due valori, se rilevante.

6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e suddivisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
AC = altri costi

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	8.968	9.032	+ 64
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	15.399	15.681	+ 282
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	24.464	23.655	- 809
AC - Altri costi	0	0	+ 0
Totale CGIND	**48.830**	**48.367**	**- 463**

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CRD - Costi della Raccolta differenziata	68.350	64.792	- 3.558
CTR - Costi di trattamento e riciclo	14.606	17.755	+ 3.149

copia informatica per consultazione

Totale CGD	**82.956**	**82.547**	**- 409**

6.1.2. COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	14.827	15.049	+ 222
CGG - Costi Generali di Gestione	135.644	135.352	- 293
CCD - Costi Comuni Diversi	3.489	3.541	+ 52
Totale CC	**153.960**	**153.942**	**- 18**

6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:

CK = AMM + ACC + R
dove
AMM = Ammortamenti
ACC = Accantonamenti
R = Remunerazione del capitale investito

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
Amm – Ammortamenti	6.854	5.939	- 915
Acc - Accantonamenti	14.630	14.540	- 90

copia informatica per consultazione

R – Remunerazione del Capitale	0	0	+ 0
Totale CK	**21.484**	**20.479**	**- 1.005**

6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2019:

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CG - Costi operativi di Gestione	131.786	130.914	- 872
CC- Costi comuni	153.960	153.942	- 18
CK - Costi d'uso del capitale	21.484	20.479	- 1.005
TOTALE COSTI	**307.230**	**305.335**	**- 1.895**

6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);

copia informatica per consultazione

- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

La quota dei costi variabili viene suddivisa in due ulteriori quote (variabile 1 e variabile 2), in modo da formare una tariffa di tipo trinomia. La variabile 1, di tipo parametrico, è riferita ai costi della raccolta differenziata. La variabile 2 è riferita alla produzione misurata di rifiuto non differenziato in forma volumetrica. L'ammontare di ciascuna delle due voci è determinato scorporando i costi specifici riferiti alle diverse attività.

a) Quota fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) Quota variabile 1: CRD + CTR
c) Quota variabile 2: CRT + CTS

Per quanto concerne la distribuzione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche e la determinazione delle tariffe per ciascuna categoria, si rimanda al documento "Determinazione delle tariffe TARI 2019".

7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE

Il Comune ha previsto apposite esenzioni e riduzioni della TARI per particolari utenze domestiche e non domestiche che beneficiano di un inferiore livello di servizio o che gravano sugli oneri totali di servizio in misura inferiore rispetto a quanto l'utilizzo dei parametri standard di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe attribuirebbe loro. Altre riduzioni hanno una finalità sociale. L'elenco dettagliato delle riduzioni ed agevolazioni previste si trova nel "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)". Nella determinazione delle tariffe TARI 2019 si è tenuto conto di una platea di utenti aventi diritto alle singole riduzioni/esenzioni, dedotta dall'anagrafica delle utenze TARI aggiornata al 28/12/2018, con le seguenti consistenze:

Descrizione	Tipo_utenza	rid QF	rid QV1	rid QV2	numero utenze	superfici
Riduzione abitazione a disposizione uso stagionale	domestica	-25%	-25%	-25%	55	10.260
Riduzione compostaggio	domestica	0%	-30%	0%	33	7.386
Riduzione degenza presso RSA	domestica	-80%	-80%	-80%	8	1.509
Riduzione RSA o utenze con valore sociale	non domestica	0%	-50%	-50%	1	767

copia informatica per consultazione

Riduzione locali e aree scoperte uso stagionale	non domestica	-25%	-25%	-25%	1	123
Riduzione superficie magazzini > 50%	non domestica	-20%	-20%	-20%	2	2.618
Riduzione residenza o dimora all'estero	domestica	-25%	-25%	-25%	0	0
Riduzione QV1 per Avvio a recupero	non domestica	0%	max -70%	0%	2	7.107

8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI

Come previsto dal Capitolato d'Oneri che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, i proventi generati dalla vendita sul libero mercato di rifiuti recuperabili o dalla corresponsione di contributi da parte del CONAI a fronte del conferimento dei rifiuti a soggetti suoi concessionari, vengono riscossi materialmente dal Gestore. Il Gestore riconosce a sua volta al Comune, per le frazioni "imballaggi in carta e cartone", "imballaggi in plastica", "rottami di ferro" e "imballaggi in vetro e metallo", un provento pari alle quantità raccolte moltiplicate per i prezzi unitari non soggetti a ribasso d'asta fissati nella documentazione di gara, concorrendo così alla riduzione dell'ammontare del Piano Finanziario.
Il saldo della voce di costo CTR (Costi di Trattamento e Riciclo) è infatti la somma algebrica dei costi di trattamento e dei ricavi da recupero sostenuti per la gestione delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata.
Nella tabella seguente si riporta il ricavo stimato per ciascuna frazione merceologica, considerato per la determinazione della voce CTR:

TIPO RIFIUTO	**proventi 2019 previsti €**
Ricavi imballaggi CARTA E CARTONE	7.585
Ricavi imballaggi PLASTICA	21.816
Ricavi rottami di ferro	1.750
Ricavi imballaggi in vetro e lattine	755
TOTALE	**31.906**

copia informatica per consultazione

9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD

Come noto, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal proposito, si riporta un ampio stralcio della "Nota di approfondimento IFEL alle linee guida interpretative (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti", pubblicata il 16 febbraio 2018.

(…)
Come noto, l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Nell'intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d'ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l'applicazione della norma.

La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall'Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell'esame parlamentare del ddl Bilancio 2018, ma non accolte – erano legate all'esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori, per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi. Tali cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano peraltro rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di costituzione dell'ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti, che consentirebbero – e, si auspica, consentiranno – di perseguire in modo più efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 653.

Tuttavia, l'operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l'urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio u.s.
Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione,

copia informatica per consultazione

bensì introduce un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che "presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario". La novella normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l'"ultimo miglio" del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede principale del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).

Il comma 653, come osservano le Linee guida, "richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati".

Il Mef sottolinea inoltre che l'attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, "in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla luce dell'incombenza del termine per la deliberazione dei bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi). Si ritiene che tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, debba comportare – nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione delle delibere in questione – un percorso di presa d'atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere intrapreso nell'ambito del normale iter di esame delle delibere stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti in questa nota.

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;

copia informatica per consultazione

2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non "ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che "eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici". È evidente infatti che l'assenza di cautele, o l'effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653".
(…)

Congiuntamente alla "nota di aggiornamento 2019" pubblicata il 14 febbraio 2019 per integrare la precedente nota del 16 febbraio 2018 sopra citata, la Fondazione IFEL ha fornito un applicativo di calcolo del costo standard corredato dei valori disponibili più aggiornati dei parametri per ciascun comune italiano. L'utilizzo di tale applicativo, aggiornato con i dati di produzione di rifiuti e percentuale di raccolta differenziata previsti per l'anno 2019, porta ad un valore di **536.459 €**.
Come specificato nella "nota di aggiornamento 2019", nel valore del costo standard così calcolato non sono compresi né i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo (CARC), né i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO - PIANO FINANZIARIO TARI 2019

Piano Finanziario redatto con i criteri di cui al DPR 158/99

Cod. ripartizione costi	Descrizione voci di costo	Valore	Valore voce PF dopo riallocazioni ai sensi dell' All.1 p.to 2.2 DPR 158/99
CSL	Spazzamento meccanizzato	7.921,80	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a Spazzamento manuale e svuotamento cestini	8.500,00	
	Totale CSL	**16.421,80**	**9.031,99**
CRT	Pap secco indifferenziato	34.069,64	
	Raccolta pannolini	190,33	
	Trasporto cimiteriali	516,16	
	Fornitura bidoni carrellati frazione secca indifferenziata da 120 lt	670,19	
	Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata	285,01	
	TOTALE CRT	**35.731,33**	**15.680,69**
CTS	Smaltimento Secco indiff.	12.403,30	
	Smaltimento Ingombranti	9.986,53	
	Smaltimento Cimiteriali esum. estumulaz.	448,83	
	Trattamento rifiuti cimiteriali [sanificazione, triturazione]	816,06	
	TOTALE CTS	**23.654,73**	**23.654,73**
	Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)		**48.367,41**
CRD	Pap frazione organica	42.824,97	
	Pap carta	26.170,81	
	Raccolta aggiuntiva settimanale CARTA E CARTONE c/o 15 UND	7.917,00	
	Pap plastica	20.365,65	
	Pap vetro/alluminio	14.274,99	
	Raccolta sfalci e potature a mezzo contenitori	9.516,66	
	Raccolta pile	380,67	
	Raccolta farmaci	380,67	
	Fornitura composter	459,08	
	Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro	234,62	
	Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro da 240 lt	305,00	
	Fornitura secchielli 7 lt per FORSU	48,96	
	Fornitura bidoni 25 lt per FORSU	178,51	
	Fornitura bidoni carrellati per FORSU da 240 lt	152,50	
	Nolo cassone legno trattato	459,03	
	Nolo cassone vetro	459,03	
	Nolo cassone imballaggi in plastica	459,03	
	Nolo cassone rottami metallici	459,03	
	Nolo cisterna olio vegetale	51,00	
	Tenuta registri di carico e scarico	4.896,36	
	Oneri predisposizione pratiche rinnovo autorizzativo	3.000,00	
	Trasporto cassone sfalci e potature	5.138,12	
	Trasporto cassone ingombranti	4.645,42	
	Trasporto cassone carta	1.632,12	
	Trasporto cassone vetro e alluminio	265,22	
	Trasporto cassone legno trattato	2.050,35	
	Trasporto cassone imballaggi in plastica	4.689,08	
	Trasporto RUP (pile, farmaci, T&F, toner, ecc.)	609,00	
	Gestione (trattamento, trasporto e smaltimento ZINCO)	63,24	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi Manodopera e gestione CdR	7.500,00	
	TOTALE CRD	**159.586,15**	**64.791,98**
CTR	Smaltimento Sfalci/potature	19.279,42	
	Smaltimento Forsu	21.065,98	
	Smaltimento Cartucce toner	100,99	
	Smaltimento Farmaci	226,46	
	Smaltimento T&F [CER 200127 e CER 160504]	1.514,81	
	Smaltimento Plastica flusso A - cernita	6.362,21	
	Plastica flusso B - cernita	504,94	
	Smaltimento Terre spazzamento	605,92	
	Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE	-7.585,00	
	Ricavi CONAI - IMBALLAGGI IN PLASTICA	-21.816,00	
	Ricavi VENDITA Rottami di ferro	-1.750,00	
	Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine	-755,00	
	TOTALE CTR	**17.754,72**	**17.754,72**
	Totale Costi Gestione differenziato (CGD)		**82.546,70**
CARC	Gestione TARI - Sportello, software	10.157,14	
	Gestione TARI - Costi riscossione	4.891,97	
	TOTALE CARC	**15.049,12**	**15.049,12**
CGG	Contributo MIUR da Ministero	-1.994,67	
	Rata inesigibilità	13.000,00	
	Squilibrio gestione 2018	-560,84	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.672,60	
	TOTALE CGG	**13.117,09**	**135.351,71**
CCD	Comunicazione - Carta del servizio (una tantum)	1.064,42	
	Sacchi PE plastica	1.683,12	
	Comunicazione - Calendario	793,65	
	TOTALE CCD	**3.541,19**	**3.541,19**
	TOTALE COSTI COMUNI (CC)		**153.942,01**
AMM	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi A MUTUI/AMMORTAMENTO	5.035,00	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR [rata fondo]	904,20	
	TOTALE AMM	**5.939,20**	**5.939,20**
Acc	Fondo accantonamento 5%	14.539,77	
	TOTALE Acc	**14.539,77**	**14.539,77**
	TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)		**20.478,97**
	TOTALE PIANO FINANZIARIO	**305.335,09**	**305.335,09**

I valori esposti sono al netto dell'IVA di legge e del tributo provinciale

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 103
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/02/2019

IL RESPONSABILE
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 103
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 19/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di

DOSOLO

(Provincia di Mantova)

ANNO 2019

PIANO FINANZIARIO TARI

(ex art. 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(ex art. 8 DPR n. 158/1999)

copia informatica per consultazione

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
1.1 Da TARSU a TIA 3
1.2 TARES nel 2013 3
1.3 IUC e relative componenti dal 2014 4
1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo 5
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 6
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 6
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO 7
3.1 Obiettivo d'igiene urbana 7
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti 7
3.3 Obiettivo economico 8
3.4 Obiettivo sociale 8
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 9
4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati 9
5. IL MODELLO GESTIONALE 9
5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 10
5.2 Altri servizi 11
5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti 12
6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO 12
6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio 12
6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG) 13
Costi di gestione della raccolta differenziata 13
6.1.2. COSTI COMUNI (CC) 14
6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 14
6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO 15
6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 15
7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE 16
8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI 17
9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD 18

copia informatica per consultazione

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della tariffa corrispettivo.

1.1 Da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – **TIA1**), che aveva previsto, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, la soppressione, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (**TIA2**) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006.

1.2 TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge

copia informatica per consultazione

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. "Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani" e la T.I.A. "Tariffa di Igiene Ambientale".
I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

1.3 IUC e relative componenti dal 2014

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:
a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:
a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b. la disciplina di eventuali riduzioni tariffarie ed esenzioni;
c. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle

copia informatica per consultazione

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo

Il Consiglio Comunale, essendo attivo su tutto il territorio un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."
Il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013 che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili." Il Consiglio Comunale provvederà, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, all'approvazione, annualmente:

- del Piano Economico Finanziario di previsione del servizio;
- delle tariffe di gestione del servizio;
- delle eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

Nel 2017, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un decreto, il DM 20 aprile 2017, che stabilisce i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa

copia informatica per consultazione

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
Il decreto nella sostanza detta i criteri finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a coperture integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nello stesso decreto si stabilisce che i comuni che hanno già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, devono adeguare le proprie disposizioni regolamentarie alle prescrizioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "*E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani*".
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "*l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*" (comma 1), in modo da "*coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "*La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "*La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica*".
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

copia informatica per consultazione

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi del Regolamento Rifiuti vigente. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che l'Amministrazione si pone.

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo spazzamento meccanizzato delle strade e aree comuni nel territorio comunale è calendarizzato secondo specifici percorsi e frequenze che vanno da mensile a trimestrale a seconda delle varie zone specifiche del comune. Lo spazzamento manuale è organizzato in vari percorsi con frequenze variabili da bisettimanale a mensile a seconda del percorso specifico.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, attraverso azioni che promuovano il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di e campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli;
- miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile in modo da massimizzare il recupero di materie "seconde";

copia informatica per consultazione

- l'applicazione di sistemi di tariffazione che, oltre a traguardare il principio europeo di "chi inquina paga" portino ad una equa e giusta ripartizione dei costi in base ai comportamenti, più o meno virtuosi tenuti dall'utenza.

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".
Per l'esercizio 2019 si intende mantenere il servizio "porta a porta" su tutto il territorio del Comune per le seguenti frazioni:

- frazione secca non differenziabile;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in vetro e metallo;
- frazione organica (FORSU);
- rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
Saranno applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.
L'utenza verrà continuamente informata al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.

3.3 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.4 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

copia informatica per consultazione

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati

La tabella seguente riporta i dati relativi alla produzione di rifiuti con indicazione della percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2011-2016. I dati utilizzati sono quelli pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata è calcolata con la metodologia antecedente all'entrata in vigore del DM MATTM 26 maggio 2016.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	TOT RD	TOT	% RD
2011	3.436	139	93	21	1.486	12	1.499	1.740	**86,2%**
2012	3.473	144	82	0	1.480	0	1.480	1.706	**86,8%**
2013	3.508	140	107	0	1.567	720	1.574	1.815	**86,8%**
2014	3.502	140	85	0	1.534	3	1.537	1.759	**87,4%**
2015	3.440	134	79	0	1.619	5	1.623	1.831	**88,7%**
2016	3.418	132	76	0	1.707	5	1.711	1.915	**89,3%**

La tabella seguente riporta i dati di raccolta dell'anno 2017 (anch'essi pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti). Non sono ancora disponibili i dati del 2018 in quanto annualità non ancora chiusa, pertanto si riporta quanto indicato nella relazione al Piano Finanziario TARI 2018. Per l'anno 2019 si presume che il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti e la percentuale di raccolta differenziata siano in linea con l'andamento registrato negli ultimi esercizi. La metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata è conforme al DM 26 maggio 2016.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	SS rec	TOT RD	TOT	% RD
2017	3.414	136	89	12	1.529	89	12	1.630	1.766	**92,3%**
2018 PEF	3.418	140	94	0	1.730	94	0	1.824	1.964	**92,9%**
2019 PEF	3.414	130	110	10	1.500	110	10	1.620	1.750	**92,6%**

5. IL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

copia informatica per consultazione

La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione della "procedura aperta per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione della TARI" bandito dal raggruppamento dei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta.
Il servizio di riscossione della TARI, in quanto corrispettivo per il servizio rifiuti, è a carico del gestore del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune, e il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta domiciliare "porta a porta":

- **Raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani**: il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche mediante contenitori di volumetria pari a 120, 360 e 1100 lt, dotati di apposito transponder per il riconoscimento dell'utenza ed il conteggio dello svuotamento (AG RFID da 125 kHZ), lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel trattamento della frazione.
- **Raccolta della frazione carta e cartone:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta di carta e cartone, conferiti in modo "sfuso" o confezionati a cura dell'utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e successivo recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in plastica:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore giallo traslucido di dimensioni 70x110 cm, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in vetro e metallo:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 35, 120, 240 litri.
- **Raccolta della frazione organica (FORSU):** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel suo recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 25, 120, 240. In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze possono

copia informatica per consultazione

utilizzare sacchetti in materiale compostabile, da immettere successivamente nel contenitore rigido.

- **Raccolta rifiuti ingombranti**: è previsto un servizio di raccolta domiciliare, con frequenza mensile, previo appuntamento telefonico su un numero messo a disposizione dal Comune.

Raccolta mediante contenitori stradali:

- **Raccolta a mezzo bidoni carrellati/cassonetti, trasporto e trattamento pannolini:** il servizio consiste nella raccolta dei pannolini, conferiti dalle utenze in bidoni carrellati dotati di serratura universale e/o cassonetti da lt.1100. I suddetti contenitori sono posizionati presso il CdR.
- **Raccolta a mezzo contenitori, trasporto e recupero sfalci e potature:** il servizio consiste nella raccolta degli sfalci e delle potature, conferiti dalle utenze in contenitori da 10 mc circa già collocati sul territorio di proprietà comunale.
- **Raccolta pile esauste:** le pile esauste sono conferite, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, già presenti sul territorio.
- **Raccolta farmaci scaduti:** i farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, di proprietà del comune e presenti sul territorio.

Raccolta presso "centro di raccolta comunale":

Sul territorio comunale è presente un Centro di Raccolta Comunale gestito in autonomia dal Comune. La custodia del centro di raccolta è affidata al Comune.

L'accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito alle utenze del comune di Dosolo durante i seguenti orari di apertura:

Giorno	Orari di apertura
Lunedì	9:00 – 12:00
Martedì	
Mercoledì	9:00 – 12:00
Giovedì	
Venerdì	
Sabato	9:00 – 12:00

5.2 Altri servizi

- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade;
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.);

copia informatica per consultazione

- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.

5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti

Come previsto dal vigente contratto di servizio, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. gestisce per conto del Comune l'avvio a trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in conformità alla normativa vigente, in accordo con le direttive della Provincia e nel rispetto degli accordi ANCI-CONAI per le frazioni interessate.

6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano Finanziario 2019 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste in corso d'opera. Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come richieste dall'art. 8 del DPR. 158/99.
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla Legge n. 147/2013, dal DPR 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI corrispettiva.
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (cd. TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio che devo essere coperti con la tariffa, calcolata con il metodo normalizzato.
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

copia informatica per consultazione

Di seguito i costi sono esposti in tabelle riassuntive che riportano, oltre ai valori di preventivo per il 2019, i corrispondenti valori del PEF approvato per l'anno 2018 e le principali giustificazioni della differenza tra i due valori, se rilevante.

6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e suddivisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
AC = altri costi

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	8.968	9.032	+ 64
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	15.399	15.681	+ 282
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	24.464	23.655	- 809
AC - Altri costi	0	0	+ 0
Totale CGIND	**48.830**	**48.367**	**- 463**

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CRD - Costi della Raccolta differenziata	68.350	64.792	- 3.558
CTR - Costi di trattamento e riciclo	14.606	17.755	+ 3.149

copia informatica per consultazione

Totale CGD	**82.956**	**82.547**	**- 409**

6.1.2. COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	14.827	15.049	+ 222
CGG - Costi Generali di Gestione	135.644	135.352	- 293
CCD - Costi Comuni Diversi	3.489	3.541	+ 52
Totale CC	**153.960**	**153.942**	**- 18**

6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:

CK = AMM + ACC + R
dove
AMM = Ammortamenti
ACC = Accantonamenti
R = Remunerazione del capitale investito

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
Amm – Ammortamenti	6.854	5.939	- 915
Acc - Accantonamenti	14.630	14.540	- 90

copia informatica per consultazione

R – Remunerazione del Capitale	0	0	+ 0
Totale CK	**21.484**	**20.479**	**- 1.005**

6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2019:

(valori in €)	**PF 2018**	**PF 2019**	**differenza**
CG - Costi operativi di Gestione	131.786	130.914	- 872
CC- Costi comuni	153.960	153.942	- 18
CK - Costi d'uso del capitale	21.484	20.479	- 1.005
TOTALE COSTI	**307.230**	**305.335**	**- 1.895**

6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);

copia informatica per consultazione

- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

La quota dei costi variabili viene suddivisa in due ulteriori quote (variabile 1 e variabile 2), in modo da formare una tariffa di tipo trinomia. La variabile 1, di tipo parametrico, è riferita ai costi della raccolta differenziata. La variabile 2 è riferita alla produzione misurata di rifiuto non differenziato in forma volumetrica. L'ammontare di ciascuna delle due voci è determinato scorporando i costi specifici riferiti alle diverse attività.

a) Quota fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) Quota variabile 1: CRD + CTR
c) Quota variabile 2: CRT + CTS

Per quanto concerne la distribuzione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche e la determinazione delle tariffe per ciascuna categoria, si rimanda al documento "Determinazione delle tariffe TARI 2019".

7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE

Il Comune ha previsto apposite esenzioni e riduzioni della TARI per particolari utenze domestiche e non domestiche che beneficiano di un inferiore livello di servizio o che gravano sugli oneri totali di servizio in misura inferiore rispetto a quanto l'utilizzo dei parametri standard di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe attribuirebbe loro. Altre riduzioni hanno una finalità sociale. L'elenco dettagliato delle riduzioni ed agevolazioni previste si trova nel "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)". Nella determinazione delle tariffe TARI 2019 si è tenuto conto di una platea di utenti aventi diritto alle singole riduzioni/esenzioni, dedotta dall'anagrafica delle utenze TARI aggiornata al 28/12/2018, con le seguenti consistenze:

Descrizione	Tipo_utenza	rid QF	rid QV1	rid QV2	numero utenze	superfici
Riduzione abitazione a disposizione uso stagionale	domestica	-25%	-25%	-25%	55	10.260
Riduzione compostaggio	domestica	0%	-30%	0%	33	7.386
Riduzione degenza presso RSA	domestica	-80%	-80%	-80%	8	1.509
Riduzione RSA o utenze con valore sociale	non domestica	0%	-50%	-50%	1	767

copia informatica per consultazione

Riduzione locali e aree scoperte uso stagionale	non domestica	-25%	-25%	-25%	1	123
Riduzione superficie magazzini > 50%	non domestica	-20%	-20%	-20%	2	2.618
Riduzione residenza o dimora all'estero	domestica	-25%	-25%	-25%	0	0
Riduzione QV1 per Avvio a recupero	non domestica	0%	max -70%	0%	2	7.107

8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI

Come previsto dal Capitolato d'Oneri che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, i proventi generati dalla vendita sul libero mercato di rifiuti recuperabili o dalla corresponsione di contributi da parte del CONAI a fronte del conferimento dei rifiuti a soggetti suoi concessionari, vengono riscossi materialmente dal Gestore. Il Gestore riconosce a sua volta al Comune, per le frazioni "imballaggi in carta e cartone", "imballaggi in plastica", "rottami di ferro" e "imballaggi in vetro e metallo", un provento pari alle quantità raccolte moltiplicate per i prezzi unitari non soggetti a ribasso d'asta fissati nella documentazione di gara, concorrendo così alla riduzione dell'ammontare del Piano Finanziario.
Il saldo della voce di costo CTR (Costi di Trattamento e Riciclo) è infatti la somma algebrica dei costi di trattamento e dei ricavi da recupero sostenuti per la gestione delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata.
Nella tabella seguente si riporta il ricavo stimato per ciascuna frazione merceologica, considerato per la determinazione della voce CTR:

TIPO RIFIUTO	**proventi 2019 previsti €**
Ricavi imballaggi CARTA E CARTONE	7.585
Ricavi imballaggi PLASTICA	21.816
Ricavi rottami di ferro	1.750
Ricavi imballaggi in vetro e lattine	755
TOTALE	**31.906**

copia informatica per consultazione

9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD

Come noto, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal proposito, si riporta un ampio stralcio della "Nota di approfondimento IFEL alle linee guida interpretative (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti", pubblicata il 16 febbraio 2018.

(…)
Come noto, l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Nell'intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d'ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l'applicazione della norma.

La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall'Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell'esame parlamentare del ddl Bilancio 2018, ma non accolte – erano legate all'esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori, per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi. Tali cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano peraltro rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di costituzione dell'ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti, che consentirebbero – e, si auspica, consentiranno – di perseguire in modo più efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 653.

Tuttavia, l'operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l'urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio u.s.
Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione,

copia informatica per consultazione

bensì introduce un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che "presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario". La novella normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l'"ultimo miglio" del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede principale del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).

Il comma 653, come osservano le Linee guida, "richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati".

Il Mef sottolinea inoltre che l'attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, "in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla luce dell'incombenza del termine per la deliberazione dei bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi). Si ritiene che tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, debba comportare – nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione delle delibere in questione – un percorso di presa d'atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere intrapreso nell'ambito del normale iter di esame delle delibere stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti in questa nota.

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;

copia informatica per consultazione

2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non "ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che "eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici". È evidente infatti che l'assenza di cautele, o l'effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653".
(…)

Congiuntamente alla "nota di aggiornamento 2019" pubblicata il 14 febbraio 2019 per integrare la precedente nota del 16 febbraio 2018 sopra citata, la Fondazione IFEL ha fornito un applicativo di calcolo del costo standard corredato dei valori disponibili più aggiornati dei parametri per ciascun comune italiano. L'utilizzo di tale applicativo, aggiornato con i dati di produzione di rifiuti e percentuale di raccolta differenziata previsti per l'anno 2019, porta ad un valore di **536.459 €**.
Come specificato nella "nota di aggiornamento 2019", nel valore del costo standard così calcolato non sono compresi né i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo (CARC), né i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO - PIANO FINANZIARIO TARI 2019

Piano Finanziario redatto con i criteri di cui al DPR 158/99

Cod. ripartizione costi	Descrizione voci di costo	Valore	Valore voce PF dopo riallocazioni ai sensi dell' All.1 p.to 2.2 DPR 158/99
CSL	Spazzamento meccanizzato	7.921,80	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a Spazzamento manuale e svuotamento cestini	8.500,00	
	Totale CSL	**16.421,80**	**9.031,99**
CRT	Pap secco indifferenziato	34.069,64	
	Raccolta pannolini	190,33	
	Trasporto cimiteriali	516,16	
	Fornitura bidoni carrellati frazione secca indifferenziata da 120 lt	670,19	
	Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata	285,01	
	TOTALE CRT	**35.731,33**	**15.680,69**
CTS	Smaltimento Secco indiff.	12.403,30	
	Smaltimento Ingombranti	9.986,53	
	Smaltimento Cimiteriali esum. estumulaz.	448,83	
	Trattamento rifiuti cimiteriali [sanificazione, triturazione]	816,06	
	TOTALE CTS	**23.654,73**	**23.654,73**
	Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)		**48.367,41**
CRD	Pap frazione organica	42.824,97	
	Pap carta	26.170,81	
	Raccolta aggiuntiva settimanale CARTA E CARTONE c/o 15 UND	7.917,00	
	Pap plastica	20.365,65	
	Pap vetro/alluminio	14.274,99	
	Raccolta sfalci e potature a mezzo contenitori	9.516,66	
	Raccolta pile	380,67	
	Raccolta farmaci	380,67	
	Fornitura composter	459,08	
	Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro	234,62	
	Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro da 240 lt	305,00	
	Fornitura secchielli 7 lt per FORSU	48,96	
	Fornitura bidoni 25 lt per FORSU	178,51	
	Fornitura bidoni carrellati per FORSU da 240 lt	152,50	
	Nolo cassone legno trattato	459,03	
	Nolo cassone vetro	459,03	
	Nolo cassone imballaggi in plastica	459,03	
	Nolo cassone rottami metallici	459,03	
	Nolo cisterna olio vegetale	51,00	
	Tenuta registri di carico e scarico	4.896,36	
	Oneri predisposizione pratiche rinnovo autorizzativo	3.000,00	
	Trasporto cassone sfalci e potature	5.138,12	
	Trasporto cassone ingombranti	4.645,42	
	Trasporto cassone carta	1.632,12	
	Trasporto cassone vetro e alluminio	265,22	
	Trasporto cassone legno trattato	2.050,35	
	Trasporto cassone imballaggi in plastica	4.689,08	
	Trasporto RUP (pile, farmaci, T&F, toner, ecc.)	609,00	
	Gestione (trattamento, trasporto e smaltimento ZINCO)	63,24	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi Manodopera e gestione CdR	7.500,00	
	TOTALE CRD	**159.586,15**	**64.791,98**
CTR	Smaltimento Sfalci/potature	19.279,42	
	Smaltimento Forsu	21.065,98	
	Smaltimento Cartucce toner	100,99	
	Smaltimento Farmaci	226,46	
	Smaltimento T&F [CER 200127 e CER 160504]	1.514,81	
	Smaltimento Plastica flusso A - cernita	6.362,21	
	Plastica flusso B - cernita	504,94	
	Smaltimento Terre spazzamento	605,92	
	Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE	-7.585,00	
	Ricavi CONAI - IMBALLAGGI IN PLASTICA	-21.816,00	
	Ricavi VENDITA Rottami di ferro	-1.750,00	
	Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine	-755,00	
	TOTALE CTR	**17.754,72**	**17.754,72**
	Totale Costi Gestione differenziato (CGD)		**82.546,70**
CARC	Gestione TARI - Sportello, software	10.157,14	
	Gestione TARI - Costi riscossione	4.891,97	
	TOTALE CARC	**15.049,12**	**15.049,12**
CGG	Contributo MIUR da Ministero	-1.994,67	
	Rata inesigibilità	13.000,00	
	Squilibrio gestione 2018	-560,84	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.672,60	
	TOTALE CGG	**13.117,09**	**135.351,71**
CCD	Comunicazione - Carta del servizio (una tantum)	1.064,42	
	Sacchi PE plastica	1.683,12	
	Comunicazione - Calendario	793,65	
	TOTALE CCD	**3.541,19**	**3.541,19**
	TOTALE COSTI COMUNI (CC)		**153.942,01**
AMM	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi A MUTUI/AMMORTAMENTO	5.035,00	
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR [rata fondo]	904,20	
	TOTALE AMM	**5.939,20**	**5.939,20**
Acc	Fondo accantonamento 5%	14.539,77	
	TOTALE Acc	**14.539,77**	**14.539,77**
	TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)		**20.478,97**
	TOTALE PIANO FINANZIARIO	**305.335,09**	**305.335,09**

I valori esposti sono al netto dell'IVA di legge e del tributo provinciale

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26/02/2019

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 22/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione